

ARTICOLO COMUNICATO

In relazione al processo criminale di cui si tiene parola nel corpo del foglio ci vennero dall'avvocato dott. Brandolise comunicati la difesa ed il gravame seguenti.

Difesa

La difesa ammette come provato e quindi legalmente certo che sia stato commesso il furto a danno della nob. famiglia Caporiccio di Lazzacco nel 18 Settembre; non oppone che l'imputato delle cose derubate ascenda alla L. 514, 50; ammette provato che il furto si operò mediante ingresso in una camera chiusa. Ammette per conseguenza che questo punto cada sotto la sanzione penale del § 174 lett. d. Ma non ammette come provato, e dichiara non esser vero che l'autore del furto sia stato l'imputato, e non essere provato che il furto sia stato commesso in compagnia di uno o più ladri.

Alla teoria degli indizi spiegata dal r. Procuratore trovo opposto di aggiungere, che ogni circostanza della quale si deduce un indizio deve essere legalmente provato, e che non si può divergere dalle specie di prova fissate dal Regolamento Penale.

Gli indizi dei quali fa cenno il regio Procuratore come esistenti sono i seguenti:

Deposizione del testimone Barbelli.

Possesso di parte degli effetti derubati.

Descrizione di due fuggenti fatta da alcuni testimoni.

Quanto alle altre circostanze induttive, alla diffamata vita, alla familiarità sospetta, alle contraddizioni nel deporre ed altri indizi remoti questi sono qualificati dalla legge per circostanze soggette a una sicura interpretazione, sono capaci tutto al più ad avvertire in certi casi l'inquisizione, sono capaci ad affiorare la verosimiglianza di indizi sussistenti, ma non sono capaci a fondare un indizio legale da sé.

Il r. Procuratore ha specificato che ritiene raggiunta la prova del § 281 lett. b., composta cioè di un indizio, e degli altri due requisiti e 2 delle quali il suddetto §.

Questo indizio lo trova nel possesso degli effetti, amminiccolato poi da una testimonianza strabocchevole serie di indizi, dovendo essere pienamente convinti che si è raggiunta la prova.

La difesa si propone di dimostrare:

Che l'indizio delitto dal possesso di parte degli effetti derubati, non riceve forza dalla deposizione del testimone Barbelli, ma è anzi smentita per fatto di questo, e che non si è raggiunta la prova che l'imputato abbia addotto una giustificazione falsa.

Promette che non è altrimenti provato dalle note di Polizia l'alibi del Barbelli. È benissimo vero che nelle note Pezzo 70, 89 la Polizia dichiara che nel 16 Settembre fu da lui denunciato il furto, e manifesta opinione che non sia vero perché anzi la fu denunciato, ma all'invece la pezza N. 1, cui si conforma il Verbale N. 4 dichiara che solo nel 17 Settembre venne fatta la denuncia del Barbelli, e che anzi non è improbabile che egli abbia preso parte al furto, e colla denuncia tenti di allontanare i sospetti da sé; per cui nel confronto tra queste varie Note la difesa trova preferibile quella al N. 1 che è più vicina alle rivelazioni del Barbelli e deve essere quindi più esatta. Non è difficile che nelle Pezze 70, 89 si sia indicato un giorno per l'altro, per errore. Tutto sta che la Nota 1, è quella la quale doveva basare l'avviamento del processo, e quindi la Polizia si sarebbe fatto carico di indicare al Tribunale tutto quanto altro sapesse e le fosse stato rivelato in occasione di quel furto; o ne abbiano altra prova in ciò che se al momento in cui si stava commettendo il furto, il Barbelli avesse denunciato il fatto alla Polizia, la Polizia avrebbe spedito una pattuglia a cogliere i malfattori in flagranti, ed invece la Polizia non si mosse. Ma appena ricevette l'avviso del Barbelli e cioè nel 17 Settembre spedì la guardia, cosicché il furto che la Polizia, non agli prima convince che prima non aveva avuto sentore di alcuna cosa.

Questo stesso ragionamento dimostra che alla Polizia nel 17 Settembre venne fatta confidenza di rivelazioni avute dopo il furto, o non gli avvenni il furto.

Il Barbelli aspettò nel 7 Febbraio 1855 (pezza 32) a dichiarare che nel 15 Settembre si trovò con Fabbro e Chiandetti nella bottega di Giuseppe Colanti in Chiavris, e che ivi gli fu data da loro la posta di trovarsi nel giorno successivo intorno alle 10 di mattina sul ponte di Adegliacco; aggiunge che appunto in detto giorno 15 Settembre (giorno del furto) si portò nella ora indicata al sito designato, dove li rinvenne ambidue, e gli annunziarono che nel giorno susseguente gli avrebbero dato degli effetti da vendere.

Si appalesa a primo tratto improbabile anzi inverosimile che per questo semplice annuncio gli avessero data la posta al ponte di Adegliacco, mentre avrebbero potuto avvertirli senz'altro nel giorno precedente in cui convennero del Colanti, o chiamandolo in disparte, o parlando anche liberamente innanzi al Colanti, innanzi al quale in senso del Barbelli le parti potevano molto liberamente parlare. È ben anche inverosimile che si occupassero di ciò nello stesso giorno e vicino al momento in cui stavano per commettere il furto, mentre in quel punto gli autori dovevano concentrarsi a disporre e concertare i mezzi di commetterlo, e non già provvedere a cose delle quali potevano e dovevano occuparsi in appresso, tanto più per la incertezza della riuscita. Potrebbe avere una qualche credibilità la circostanza che lo avessero incaricato a nascondere gli effetti dopo il furto, ma non già a venderli prima di ritirarli.

E se il Fabbro e Chiandetti avessero fatto simili confidenze e, fossero state dal Barbelli rivelate alla Polizia, esse sarebbero registrate nella Nota N. 1, per cui ritenesi dimostrato che non venne fatta alcuna confidenza al Barbelli prima del furto.

La poca fede che merita il Barbelli riceve maggiore sviluppo dalle altre molte contraddizioni che si raccolgono nelle deposizioni di lui, e che mi accingo a dimostrare.

Nel verbale (pezza 25) il Barbelli dichiarava che nel 10 Settembre si trovava alle 11 con Fabbro e Chiandetti da Sebastiano Gentili in Chiavris. L'irrefragabile testimone Sebastiano Gentili esclude positivamente che Chiandetti sia stato in detto giorno alla sua bottega, e non ricorda degli altri. Lo stesso Barbelli poi nel successivo Protocollo (pezza 30) dichiara invece che in quel giorno e presso quell'ora egli trovavasi con loro sul ponte di Adegliacco, che essi mossero verso Laz-

zacco e che egli solo mosse verso Chiavris in compagnia dell'altro testimone Gio. Batt. Gentili.

Cerchiamo ora la spiegazione perché Barbelli abbia introdotto la storia delle rivelazioni fattegli sul ponte di Adegliacco nel 10 Settembre; e poco tempo prima del furto in un luogo vicino al sito in cui fu commesso, mentre il ponte di Adegliacco dista da Lazzacco soltanto tre miglia. A smentire i sospetti che eruissero sul proprio conto introdusse che il Fabbro e Chiandetti volevano assicurarsi della sua cooperazione nella vendita futura, non essendo ben tranquillo di avere allontanato questi sospetti coll'aver accompagnato Gio. Batt. Gentili a Chiavris, e spendere bene che dopo averlo ivi accompagnato poteva retrocedere, e portarsi per Feletto a Lazzacco ancora in tempo.

Che se fosse vero come egli asserisce nel Costituto 7 Febbr. 1855 (pezza 32) che qualche giorno prima il Fabbro e Chiandetti gli avevano esposto di avere diviso di derubare il nob. Caporiccio di Lazzacco, se fosse vero che li rinvenne sul ponte di Adegliacco tutti e due, e che secretamente gli annunziarono che nel giorno successivo gli avrebbero dato da vendere della roba, se fosse vero che li vide dirigersi verso Lazzacco, bastava molto meno per un uomo avveduto di quella tempra quale si era il Barbelli, e ben pratico di queste fregate per capire d'un tratto che si stava mettendo in atto il progetto, e posto che era giunto fino a Chiavris, fare quattro passi più in là, ed avvertire la Polizia onde colga i malfattori in flagranti. Sembrava anzi affatto improbabile che avendo in lui, come dice, tanta familiarità e fiducia, non gli avessero ad aver raccontato cosa andavano fare a Lazzacco.

Il Barbelli viene poi ampiamente smentito in questa circostanza dal testimone Gio. Battista Gentili, in caso, a mio credere, di somma importanza.

Abbiamo rinvenuto che Barbelli dichiarò essere sul ponte di Adegliacco anche l'imputato Fabbro. Gentili nel suo Costituto, ed al dibattimento dichiarò invece che Antonio Fabbro non vi era. Aggiunge che egli conosceva di vista esso Antonio Fabbro; e che perciò assicura che non vi era; sibbene vi erano Chiandetti e Barbelli.

A queste contraddizioni aggiungiamone molte altre. Barbelli dichiarò nel suo Costituto che dopo l'arresto del Fabbro non vide mai il Chiandetti, perché lo schivava, e solo lo vide in propria casa una volta alla presenza di Domenico Cass. Invece nel Protocollo in cui fu ecitato a dichiarare come e da chi e quando avesse saputo che alcuni tenevogli tra quei derubati erano stati venduti ad un Fabbro di Feletto, rispose che lo seppe dalla stessa bocca del Chiandetti dopo l'arresto del Fabbro, e Domenico Cass dichiarò di non essere mai stato in casa del Barbelli, e di non avervi visto il Chiandetti.

Lo stesso Barbelli dice di non essere stato verso Lazzacco nel giorno innanzi, e Luigi Bon (pezza 33) dichiarò invece di averlo riconosciuto in quel luogo.

Se dunque si valutino bene tutte queste circostanze e contraddizioni, li gravi indizi di reità o correttezza del furto e correttezza del Barbelli, la di lui capacità somma a delinquere come abbiamo sentito dalla lettura della di lui fede Criminale e Polizia, ed il di lui interesse ad accusare un altro in sua vece, dobbiamo ritenere false le sue deposizioni, o per lo meno che si elevarono gravi dubbi sulla loro credibilità.

E così la deposizione di quest'uomo, non giunta, e non avente li requisiti del §. 269. del Regolamento Penale, non forma indizio, non merita fede.

Veniamo ora all'indizio del possesso.

Accordiamo che questo indizio a primo tratto avrebbe grande importanza se fosse isolato, ma non già col concorso delle tante avvertite circostanze, e degli artifici del Barbelli, perché possesso e deposizione testimoniale si fondono in sostanza in un solo elemento di prova - Francesco Barbelli.

Appena che il Fabbro venne arrestato col fardello dichiarò subito alle guardie che questo gli era stato consegnato dal Barbelli, e sostiene di aver fatto avvertire alle guardie medesime un bastone gettato a terra dal Barbelli stesso, che si era dato alla fuga. Il Fabbro addusse appunto a sua giustificazione che il Barbelli aveva questo fardello di effetti quando lo incontrò, effetti che doveva voler portare ad Udine per una sua amica, e pregò il Fabbro a portarlo sino a tanto che egli levava un bastone da un gelso; e lo preparava onde adattarvi il fardello e portarlo più comodamente sulle spalle. E come andava a rilente nel recidere i nodi ed i gruppi così capitarono là dove venne arrestato.

L'ufficiale e la guardia che praticarono l'arresto, dichiararono è vero che essi non videro alcun bastone né presso il Fabbro, né presso il Barbelli, né in terra; dichiararono non esser vero che sia stato loro fatto rinvenire dal Fabbro che questo bastone giaceva in terra; assicurano però che il Fabbro aveva il fardello sotto un braccio.

Qui a credere della difesa, sta il punto più essenziale della questione.

Con tale negazione delle guardie che arrestarono il Fabbro è forse smentita la data giustificazione, ed a meglio dire è egli provato il contrario di ciò che il Fabbro addusse a sua disculpa?

La difesa ritiene assolutamente di no, e lo dimostra.

La giustificazione dell'imputato non sta essenzialmente nello aver fatto osservare alle guardie che Barbelli gettò il bastone a terra, ma nell'altra circostanza che il Barbelli a pretesto di regolare questa bastone per poscia adattarvi il fardello, consegnò intanto il fardello all'imputato; e che questa è la prova del possesso degli effetti. D'altronde è molto facile che le guardie si siano occupate esclusivamente dell'individuo che dovevano arrestare nel fuggito, e non del bastone o di altro oggetto appartenente al confidente della Polizia, o perciò non abbiano fatta attenzione al discorso del Fabbro.

Merito aver presente che lo stesso Barbelli ammise nel suo Costituto che egli era montato sopra un Gelsu, che vi aveva staccato un bastone, e che stava tagliandolo, onde il Fabbro vi potesse il fuggito.

Qui dunque andò in acconcio la domanda - e perché il Barbelli dove prendersi tanta pena per un compagno, che col sorriso sul labbro andava trascinandosi sulla via del carcere? non per rendere possibile ad esso di sopprimere il peso del fardello, dicché abbiamo osservato che questo fardello piccolo e leggero poteva essere facilmente portato dal Fabbro; e d'altronde sapendo egli molto bene dove erano appostate le guardie doveva anche sapere che la sua opera del bastone era inutile, perché già erano vicine a praticare il feroce. Sta dunque in fatto, per attestazione delle stesse guardie, che il Fabbro aveva il fardello senza avere il bastone indicato e dal Fabbro e dal Barbelli.

Emerge da ciò che non risultò la prova del contrario addotto in

giustificazione dell'imputato, e da qui emerge che non è completa la prova cui la Regia Procura si appiglia.

Né trovo che sia da meravigliarsi perché il Barbelli appostò le guardie in un luogo ed in ora per arrestare il malfattore, o questo malfattore che vogliamo innocente si trovò effettivamente cogli effetti in quell'ora ed in quel luogo.

Abbiamo veduto che il Barbelli si trovava spesso in compagnia del Fabbro, che il Fabbro dovendo evitare l'incontro delle guardie per esser esposto ad arresto in forza della violazione del Freccio Político soleva battere quella via più acerta, e quindi non è difficile che o il Barbelli si immaginasse di trovarvi il Fabbro nelle ore in cui andava a spasso, o che il Fabbro stesso gli avesse raccontato che sarebbe per andare da quelle parti. Osserviamo della nota sub. o, e che anche il giorno precedente all'arresto il Barbelli aveva fatto appostare le guardie, ma non fu fortunato ad incontrare il Fabbro; conveni dunque dire che poi si sia informato meglio sulle di lui direzioni, ed abbia tentato la seconda volta il colpo, nel che non arischiava niente cosa se anche dovesse rimandare le guardie senz'altro.

La Regia Procura trovò altri gravi indizi nella descrizione fatta di due fuggenti tra i campi in epoca vicina al furto, e nelle contraddizioni asserite dall'imputato.

Ma quanto alle descrizioni, emerge invece dal dibattimento che un testimone assolutamente lo escluse, che tutti gli altri Testimoni non lo riconoscono per uno dei fuggenti, e che principalmente la Teresa Zampa diede tali connotati diversi dagli altri, che escludono affatto la persona dell'imputato. E qui deve osservarsi che questa donna è più credibile di tutti gli altri, perché ad essa i fuggenti passarono più da vicino che gli altri Testimoni, i quali non li videro che da distanza, la qual Teresa Zampa espose che il più alto dei due fuggenti, quello che vuol dire il Fabbro, aveva barba, mentre tutti vediamo che l'imputato non l'ha. Tutti i Testimoni poi attribuirono a questo individuo una età ben maggiore di quella che egli ha, cosicché lungi dall'averci nel Processo quella esatta corrispondenza di cui fa cenno il §. 138, abbiamo invece elementi di prova contrari.

Finalmente si osserva che non sussistono le indicate contraddizioni; che anzi il Fabbro in tutti i suoi Costituti e sino dal giorno dell'arresto fu sempre pienamente concorde nelle cose essenziali.

Quanto alle minute circostanze relative al modo in cui passò le giornate precedenti al suo arresto, non troviamo neppure le asserite contraddizioni, perché nel primo Costituto lasciò un vuoto sopra alcuni giorni, e nel secondo Costituto riempì anche questo vuoto; tutti e due però armonizzano tra loro. Cautela affittiletti corrisponde esattamente alle deposizioni del Fabbro nelle notti che dormì da lei, e per la notte in cui fu assente; e quanto al luogo in cui dormì nella notte stessa in compagnia di Barbelli, quell'affittiletti in Borgo Gemoni né ammette né esclude.

Ritenuto quindi che l'indizio del possesso è smentito, che altri indizi capaci di fondare altra specie di prova non sussistono, la difesa reputa che l'imputato debba essere sciolto per difetto di prove dell'accusa dell'indicato crimine di furto.

Resta ora a parlare in ogni caso sulla qualità di questo crimine che si vuol aggravare applicando la lettera b) del §. 174.

Perché sia ammessa il furto in società di uno o più compagni, occorre la presenza, e la contemporanea cooperazione del compagno all'atto della esecuzione; a segno tale che per quanto fu giudicato anche dalla I. R. Suprema Corte non sussisterebbe la complicità neppure nel caso che il furto sia stato provato ad avviato da altro, che non trovavasi poi all'atto della esecuzione.

È benissimo vero che la Perizia dichiarò che essendo la finestra alta da terra un uomo e mezzo appariva comodo entrarvi, qualora un uomo salisse sopra la schiena di un altro uomo, è benissimo vero che questa Perizia esclude che il ladro sia penetrato a mezzo di una corda con uncini perché questi avrebbero lasciato della traccia, ma questa Perizia non esclude né poteva escludere che il ladro fosse penetrato in altro modo, e tanto più che abbiamo rilevato in oggi dalla bocca del danneggiato, che sotto alla finestra per cui il ladro entrò a commettere il furto esisteva altra finestra più piccola, munita d'inferriate, alta tre quarti da terra, per cui il ladro ponendo i piedi su questa inferriata poteva comodamente salire nell'altro superiore.

Ad ogni modo non essendo provato che due fossero i ladri all'atto della esecuzione, né potendosi così provare colla circostanza che si sono veduti i due fuggenti, si perché non fu provato che siano essi i ladri, sia perché non è impossibile che uno di quei due si sia associato all'altro dopo la esecuzione, non troviamo applicabile in ogni caso la lettera d) del §. 174.

Ciò basta quanto al Crimine Caporiccio. Quanto alla contravvenzione di furto sul sacco di biada non abbiamo prova sufficiente nella deposizione di Giorgio Mattia detto Cipo, perché la di lui deposizione non è giunta, è pregiudicata, e sarebbe indicato come correo; e neppure in quella di Francesco Barbelli, perché mancante affatto dei requisiti del §. 269. D'altronde questi Testimoni non concordano fra di loro.

E neppure la loro deposizione può fondare il furto dell'aceto, imperocché questo furto si vorrebbe provare unicamente con quella. Aggiungasi che il testimone Barbelli è giovanemente indiziato come colpevole in questo furto, e fu in alcune circostanze smentito. Diffatti egli nega di aver venduto il Barbelli a Sebastiano Gentili, o questo assicura di averlo comprato da lui. Il Barbelli dichiarò che Fabbro vendette l'aceto a sei od otto carantani in alcune famiglie, e si è invece verificato che il prezzo ricavato fu prima di quattro carantani e poi di tre. Essendo stata in confessione dell'imputato pienamente concorde su questo fatto, e mancando la prova del furto, dovessi applicare quella sanzione penale che regola la qualità della sua azione, e quindi la difesa domanda che essendo risultato dal dibattimento come il fatto costituisce un reato diverso da quello per il quale ebbe luogo il conchiuso di accusa, abbia il Tribunale a pronunciare l'assoluzione del Reo sulle contravvenzioni di furto, ed abbia quindi a versare e pronunciare sul reato di truffa relativamente all'aceto.

Dispone infatti il §. 201 lett. c) che quegli il quale deliberatamente nasconde o si appropria cose ritrovate su di lui o di terzi è la relativa contravvenzione va punita a termini del §. 461. Cod. Pen.

In questo caso l'importo delle cose ritrovate ascende ad L. 9: 28 tra aceto e caratelli, o come l'imputato asserisce qualche tempo sulla via per vedere se ritornava il proprietario a ricuperarlo e incassare una mancia, constando che nessuno reclamò questo barileto ad una che siasi fatto diligenti pratiche, deve appunto ritenersi che il pretebente possedere trovasse di abbandonarlo al primo occupante questo

effetto, non torquendo conto di retrocedere dal suo esordio, o di spediare per ricuperarlo ben più del suo costo. Poteva quindi ritenersi ormai il castello come privo di padroni.

Ad ogni caso abbiamo una serie di circostanze mitiganti, e cioè: l'età dell'imputato, non avendo raggiunto i venti anni.

L'essere di educazione trascurata.

L'aver atteso qualche tempo prima di appropriarsi gli effetti, o l'essere questi di piccolo importo.

Non osservi reclamo del danneggiato.

La sua stringente povertà, dacché consta che suo padre è condannato alla casa di Forza, che sua madre vive da villica e quest'uomo è dove mantenere una piccola figlia, e che egli dopo aver cessato dal suo traffico giovava di zollanelli, forchettoni, forbici ed altro come eppure, e come non è affatto improbabile, necessitando solo un piccolo capitale di 50 o 40 lire, egli aveva obbligato la sua opera come falegname, ma non cominciò in quest'arte in causa del primo suo arresto. Dopo il suo arresto non fu più accettato. La sua povertà è quindi causata dal non avere lavoro. E qui si osserva che è soltanto apparente la contraddizione accusata perché negò di essere falegname nel senso di saper trattare questo mestiere. Sin dalla prima volta interrogato sulla sua condizione, siccome aveva cessato del commercio giovevole e si era impegnato di lavorare presso un falegname, fu annottato come artista falegname, egli però non esercitò ancora quest'arte.

Altra circostanza mitigante sta nella fatta confessione, o nella sua esemplare condotta osservata in carcere, come consta dal Rapporto del Custode pagina 82.

Finalmente nella lunga detenzione per circa 9 mesi, protratta senza sua colpa, e solo per le infedeli deposizioni del Barbeti.

Quanto alla contravvenzione del Precetto Político la difesa non ha difeso. La disobbedienza sussiste. Però i Giudici valutaranno, se la detenzione di 9 mesi abbia ad avere un'influenza anche in questa pena.

Gravame

Crede l'appellante che quali e quanti sieno per essere gli indizi a carico di un imputato, non possa stabilirsi la reità del medesimo, sino a tanto che questi indizi non raggiungano una delle cinque specie di prova composta indicate nei §§. 280, 281 del Reg. Penale. Il Giudice non può formare colla sua convinzione una sesta specie di prova. Quando il convincimento non sta al di sopra delle prove, egli si confonde in una prevenzione spesso ingannevole o fallace, sempre pericolosa. Il §. 280 autorizza il Giudice a non condannare il Reo quando ha il convincimento che non sia Reo od onta delle prove legali, ma non lo autorizza a condannarlo per convincimento, quando queste prove non sieno perfettamente raggiunte.

I motivi della Sentenza 11 Luglio 1855 N. 3286 dell'I. R. Tribunale Originale in Udine i quali amalgamano i §§. 138, 140, 281, 282 senza indicare la specie di prova preferita, persuasione che si è creduto di comporre invece col concorso di varie specie incomplete.

La R. Procura fu più precisa. Essa ha ritenuto raggiunta la prova a base del §. 281 lettera b. ultimo alinea, quinta specie di prova indiziaria. Il fondo questa prova nell'indizio del possesso di parte degli effetti derubati, avvalorato dal concorso di deposizioni testimoniali sulla confessione stragiudiziale dell'imputato, e nella descrizione di un individuo in luogo ed ora vicini al reato, non che nel possesso di L. 6: ed in altre circostanze induttive. La R. Procura conobbe che tutte queste circostanze non si elevano al grado di indizio legale, e si occupò a dimostrare che la giustificazione addotta dall'imputato fu riconosciuta falsa, onde potesse così in unione alla capacità di delinquere dell'imputato concludere il concorso dei due requisiti 1. e 2. dei quali tratta il precetto paragrafo.

L'appellante ritiene:

Che l'indizio del possesso di parte degli effetti derubati alla Nob. famiglia Caporinacco ha perduto molta forza per dati contrari, e quindi non può riguardarsi come legale.

Che la giustificazione addotta dall'imputato non riuscì falsa o molto meno con quella squisita prova e latitudine volute dal N. 2 del §. 281.

Possesso di effetti, confessione stragiudiziale e deposizione testimoniale di Francesco Barbeti si fondono in un solo elemento di prova: lo stesso Francesco Barbeti.

Francesco Barbeti, dopo cinque condanne per truffe ed infedeltà e sospensione altre due volte del processo per imputazione di furto, aggiunta a questo mestiere quello del delatore, nel che aveva doppio interesse, quello cioè di allontanare o snervare i sospetti contro di sé nei furti nei quali continuava a prender parte, o probabilmente anche quello della speranza d'una rimunerazione proporzionata alla esposizione in cui entrava, accusando malfattori dispersi, e sostenendo il concorso innanzi le Autorità inquirenti, perché non si può ritenere che un simile uomo denunciasse per sentimento del giusto e dell'onesta.

Bisoci della sua speranza, in quanto che il difensore aveva insistito presso l'I. R. Tribunale a rilevare prima del dibattimento dell'I. R. Ufficio di Polizia, se Barbeti il quale aveva fatto molte rivelazioni e denunce di vari reati nell'ultimo anno della sua vita, abbia per ciò ricevuta una qualche remunerazione, ma avendo l'I. R. Tribunale di Udine rigettata tale istanza colla deliberazione 5 Luglio 1855 N. 5047, la difesa avendo già insistito il Ricorso contro la Sentenza anche per vizii di forma, aggiunge il Gravame anche per questo rifiuto. Il sommo Beccaria valutò molto bene la forza probante di un testimone, insegnando che la di lui credibilità si misura dal maggiore o minore interesse che egli ha nel dire o non dire il vero. Sembra quindi che la Giustizia esiga non doversi omettere tutte quelle pratiche, le quali tendono a misurare il grado di credibilità da darsi al deponente.

Il Barbeti è gravemente indiziato di esser autore del crimine di cui si tratta, è gravemente sospetto che per snervare dei dubbj elevati contro di sé cercasse denunciarne altri in sua vece per divergere la Procedura. -- Egli è naturale che se voleva essere creduto, non dovesse presentare alla giustizia un fior di virtù, ma cercare la sua vittima nel lezzo di un carcere. L'occasione non poteva essere migliore: Fabbro era appena sortito dalla reclusione per condanne di furto ed in attuale d'infrazione al precetto politico.

Emerso dagli atti, e la difesa ampiamente sviluppò al dibattimento gravi contraddizioni nelle deposizioni del Barbeti, che gli tolsero ogni fede. Fu visto sopra un ponte distante solo tre miglia dal luogo del furto, intorno alle 11 di mattina dello stesso giorno, confabulare con altro famigerato ladro: il Chiandetti; ed egli per snervare gli indizi a suo carico accompagnò il testimone, che lo vide, sino al Villaggio di Chiavris ed aspettò poi nel 7 Febbraio 1855 a dichiarare, che Fabbro e Chiandetti in quella circostanza gli annunziarono, che gli avrebbero

dato da vendere degli effetti di provenienza furtiva. Ma, ciò che è molto importante, il testimone Gio. Batt. Gentili dichiarò, che Antonio Fabbro non vi era. Barbeti essendo a Chiavris distante mezzo miglio da Udine poteva avvertire la Polizia, posto che disse che questi Fabbro e Chiandetti gli avevano confidato anche prima di voler derubare il Co. Caporinacco, e che li vide muoversi in quell'incontro verso quella volta, ma sembra allo invece che da Chiavris sia poi retroceduto e portatosi a Lazzacco, perché i connotati dati da alcuni Testimoni di un fuggente tra i campi con fardello sopra le spalle dopo l'ora del furto, ed in situ vicino a quello somigliano molto ai suoi.

La Polizia non si mosse; non si può dunque credere che se nel giorno ed ora del furto il Barbeti lo avesse denunciato alla Polizia queste non avesse spedito pattuglie che potevano arrivare sul sito e coglier sul fatto i malfattori. Rinviene poi dalla Nota di quell'Ufficio del 18 Settembre 1854 Pezza n. 1 che solo nel 17 Settembre, (giorno successivo al furto) venne fatta la denuncia dal Barbeti, e la Polizia si diede cura immediatamente a scoprire le tracce del reato.

Però con le altre Note Pezza 70, ed 89 lo stesso I. R. Ufficio di Polizia manifesta opinione che il Barbeti per aver denunciato il furto non possa credersi reo del medesimo, ed accenna che la denuncia possa essere stata fatta nel 16 Settembre.

Queste Note scritte molto più tardi della prima contengono probabilmente un errore di data, tanto più che il Barbeti fu visto girare col Chiandetti a Lazzacco nel giorno precedente al furto, negò innanzi al Tribunale di essere stato a Lazzacco e fu rinconvenuto dall'irrefragabile Testimonio Bon Pezza 33.

Interessava togliere o rettificare la contraddizione che risulta da queste tre Note e la difesa fece istanza onde sia invitata la I. R. Polizia a dare analoghe spiegazioni prima del dibattimento, ma fu respinta anche questa dal Decreto n. 5047 ed anche per questo oggetto si aggiunge Gravame.

Qualora si consideri la qualità del Testimonio, il nesso delle sue azioni col reato, le sue essenziali contraddizioni, e che la sua deposizione non è giunta mancando per certo dei requisiti voluti dal §. 269 del Reg. Penale, ed anzi la deposizione del Barbeti accresce credibilità alla giustificazione del possesso di parte degli effetti derubati.

Diffatti praticando spesso con Fabbro, il quale doveva sfuggire i luoghi frequentati e la vigilanza delle guardie per essere in contravvenzione del precetto politico, sapeva molto bene quali erano le strade da lui battute, e niente difficile che discorrendo con lui si informasse dove sarebbe per andare o nella sera o nel di successivo, onde trovarsi assieme. Tentò che fosse sorpreso nel giorno 17 Settembre, ma gli fallì il mezzo. Rimandò il tentativo nel giorno appresso e fu più fortunato.

Le guardie dovettero aspettare un'ora prima di vedere alcuno; tempo conveniente perché il Barbeti potesse raccogliere e portare il fardello dove doveva incontrare il Fabbro; finalmente videro i due ed arrestarono quest'ultimo.

Il Fabbro ha deposto a sua giustificazione -- che quando incontrò Barbeti questi aveva un fardello contenente effetti che esso diceva destinati ad Udine per una sua amata, che questi lo pregò di prestargli una bruttola onde tagliare un bastone da un albero ed adattarvi il fardello, per portarlo più comodamente, e che in fruitando lo pregò di portar egli il fardello medesimo, che andava recidendo i nodi del bastone a tutto comodo, sin che sopraggiunsero le guardie e praticarono l'arresto.

In questo solo sta la giustificazione del Fabbro. È bensì vero che a maggior dimostrazione domandò egli stesso e mezzo del suo difensore che fossero citate le due guardie al dibattimento, onde depongano se sia o meno vero, che esse videro, un bastone gettato a terra dal Barbeti su cui richiamò la loro attenzione; è ben vero che le guardie negarono di aver veduto il bastone, ed escludono la fatta avvertenza dell'imputato, ma la giustificazione di cui dovevasi dare prova in contrario non sta nell'essere stato gettato il bastone a terra dal Barbeti, ma nell'aver affidato il fardello al Fabbro, a pretesto di prepararlo il bastone. D'altronde è molto probabile che le guardie non abbiano fatto attenzione né al bastone né alle parole del Fabbro, occupate com'erano di lui e del fardello, e non di ciò che teneva in mano il Barbeti, già noto confidente della Polizia.

Se il Fabbro non fosse stato certo di aver ciò detto, non avrebbe procurato egli che sieno citate le guardie al dibattimento.

Il fatto del bastone staccato dall'albero per riguardo al fardello fu confessato dallo stesso Barbeti Pezza 32, e lungi dunque che sia provata manifestamente falsa la addotta giustificazione, come esige la legge, abbiamo invece la conferma da chi era maggiormente interessato a negarlo.

Mancando la prova del contrario il primo indizio è indebolito, non è applicabile il §. 281 let. b) ultima alinea, come pretende il R. Procuratore.

Lo stesso Tribunale giudicante sentì la forza di questo argomento, e nei suoi motivi aggiunse al §. 281 il rinforzo del §. 282, ritenendo che si possa sostituire un concorso di altre circostanze, e che unite assieme formino un indizio legale, dimostrandosi il possesso e questo pretesto indizio legale componendo, in unione alla capacità di delinquere, la quarta specie di prova indiziaria del §. 281 let. b. costituita da due indizi e da uno o l'altro dei requisiti 1. e 2.

Ma questo stesso §. non vuole indizi in genere, ma gli indizi soltanto di cui trattano i §§. 138, 269, e non altrimenti tanto più che i §§. 142, 143, qualificano indizi remoti e circostanze soggettive a mal sicura interpretazione, incapaci di formare da sé indizi legali, quelle colle quali il Trib. vorrebbe comporre una nuova foggia d'indizio, limitato dalla legge ad accrescere la verisimiglianza di quelli sussistenti; d'altronde tanto il secondo che il terzo capoverso del §. 280, parlano unicamente delle prove testimoniali a mezzo di persona avente i requisiti dei §§. 269, 270, 271, e non altrimenti.

Tutti i testimoni assenti al dibattimento rapporto alla descrizione dei fuggenti, i quali tutti assieme costituirebbero una sola circostanza di fatto e non già più circostanze di fatto, non riconoscendo del fuggente l'imputato Fabbro: uno tra di loro assolutamente lo esclude. Eppure il R. Procuratore si tenne in facoltà di fare severo o lunghe ammonizioni al Testimonio, e con voce robusta lo avvertì che egli lo poteva fare arrestare come falso testimone in contraddizione cogli esami precedenti, sicché il Testimonio parve atterrito, ma ciò nulla meno fornì nel dire la verità in senso negativo. Viceversa il signor Preside al dibattimento sminuzzò le ricerche, a segno tale che Teresa Zampa fu costretta a dare la definizione dell'alto e del basso e ripetere più volte ciò che aveva detto; interrogati i Testimoni dell'età del fuggente più alto gli attribuirono in circa l'età di anni 25 ed il signor Preside al dibattimento con molta abilità e destrezza aggiunse del proprio dai 20 ai 25, così che siccome tutti conoscono quanto egli sia coscientoso

ed integerrimo, attribuirono ad una sua intima convinzione il modo con cui seguirono gli interrogatori. La difesa si compiacce osservare che così in verità emerse più luminosa: testimoni non riconoscendo tra quelli il Fabbro; come non l'avevano riconosciuto in epoca vicina al fatto.

Manca pertanto l'indizio della esatta descrizione; anzi si ebbe una dimostrazione in senso contrario, che cioè Antonio Fabbro non era, i fuggenti, perché Teresa Zampa che lo vide più da vicino disse, che il più alto era un uomo con Barba, di che difetta l'imputato.

Quanto all'altro preteso indizio delle spese, risulta dagli atti che durante la reclusione l'imputato vendeva il suo pane, lavorava in parole o vendeva i suoi lavori, ebbe in complesso un soccorso di L. 6: da della sorella, approssimò del prezzo ricavato dalla vendita dell'aceto: non è dunque il caso di applicare il §. 139 let. c. n. 1, perché con questi dati il possesso di L. 6 non è manifestamente eccedente ciò che poteva avere in sacconcia l'imputato, e se si vuole che queste sieno il ricavato di un furto dello importo di L. 475: 50 doveva ben avere di più. Che se badiamo al valor tenue degli effetti contenuti nel fardello, stimati in sole L. 34: od dobbiamo convenire che il Barbeti per snervare la sua denuncia abbandonò alla Polizia cose di poco valore, e si mantenne in godimento di quella di maggior costo.

Quanto alla divisione del §. 140, non troviamo propriamente come sia applicabile, se non sono constatati gli indizi da quello contemplati.

Regge adunque l'osservazione che l'I. R. Trib. citò i §§. della legge, ma fece poi egli stesso una legge sui generis, e contro il voto di quella formò una nuova specie di prova per concorso di certe circostanze tra loro unite, e cementate con una convinzione tanto profonda, da non far calcolo delle circostanze contrarie.

Il Giudice non ha facoltà di completare la prova difettiva colla sua convinzione, e ciò facendo cade facilmente in quelli errori che la storia registra negli annali giudiziari per snervare avvertimento, essendo seguita delle condanne a carico di innocenti, perché la magistratura si lasciò trarre a rimorchio dalle apparenze o da qualche indizio.

Ne abbiamo una prova palmaria nei motivi. Il Giudice era talmente preso da una convinzione preconcetta, che vide anche dove non si poteva vedere, e volle persuaderci che quelle L. 6, trovate in dono al Fabbro erano precisamente il ricavato della zuccheriera a forma di gondola. Dove non si è stata pescata questa notizia, noi non possiamo indovinare.

Il Tribunale ha voluto dare importanza nei suoi motivi alla circostanza, che l'imputato negò di avere l'abilità del falegname. L'imputato introdusse che il suo mestiere fu quello del commercio giovevole, che terminato questo erasi combinato con un falegname di lavorare presso di lui, ma che fu colto dall'arresto, prima di cominciare il suo lavoro. In conseguenza il suo ultimo mestiere era benissimo quello del falegname, senza però avere ancora cominciato ad esercitarlo, perciò non poteva avere l'abilità del falegname, e di reglar veleni con diamanti. Siccome questa è una circostanza di fatto, pregò che l'I. R. Trib. prima del dibattimento volesse fare le pratiche occorrenti ed informarsene presso la Deputazione, ma lo stesso Decreto N. 5047, non volle saperne, per cui tanto più la difesa aggiunge Gravame contro questo rifiuto, se i motivi ne deducano argomento di aggravio, come se fosse adito nell'arte. Dove si aggiunge, che appena sortito dal carcere non poteva avere le cognizioni delle abitudini della Nob. famiglia Caporinacco, e che fu escluso dallo stesso danneggiato da quelli che avevano pratica della casa, diminuiscono sempre più i sospetti della di lui reità.

In ogni caso si negò al crimine il maggior aggravio della circostanza qualificante del §. 174 Cod. Pen. let. b, non essendo provata la complicità, e come venne ritenuto in altro caso dall'I. R. Suprema Corte colla Decis. 23 Aprile 1852 N. 4002, ma l'I. R. Trib. tenne fermo tale aggravio, senza renderne ragione. Quanto alla contravvenzione di furto del sacco di biava, già abbreviata dal conchiuso di accusa, come emerge dal relativo motivato, la Sentenza non fa parola di sorte. L'appellante reclama anche contro questa mancanza, perché la Sentenza doveva pronunciare, o seppellimento dell'accusa di questa contravvenzione per difetto di prova, o l'innocenza dell'imputato.

Quanto alla contravvenzione di atto il Giudice di prima istanza la qualificò di furto, senza che il furto sia provato e non calcolò che la sola circostanza mitigante dell'età. La difesa dimostrò che questo fatto cade sotto una diversa sanzione penale, e che vi sono molte altre circostanze mitiganti da calcolarsi, e per ciò tanto più deve confidare in ogni caso in una ben maggiore mitigazione.

Quanto alla contravvenzione per precetto politico spera che la pena vi sarà corrispondente, con riguardo alla maggior detenzione già subita.

Per tutte queste ragioni il sottoscritto Avv. già abilitato a ciò da Antonio Fabbro, supplica che qualora l'Eccello Appello non trovasse di annullare la procedura processa, e la Sentenza, per le rimarcate mancanze che avrebbero una influenza nella decisione, voglia dichiarare essere sciolto il Fabbro dall'accusa del crimine di furto per insufficienza di prove, rimesso all'Autorità competente il decidere sulle pretese contravvenzioni, e nel caso pronunciasse la condanna voglia con riguardo alla vera qualità del crimine e delle contravvenzioni usare largamente del suo prezioso potere di mitigare una pena tanto gravemente irrogata.

